



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI SIENA



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI SIENA
Ministero della Giustizia



Ordine degli Avvocati di Siena



ORDINE degli INGEGNERI
della
PROVINCIA di SIENA



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Siena



Consiglio
Notarile
Siena
Montepulciano



Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Siena

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 1 Costituzione

1. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183, tra l'Ordine degli Avvocati, l'Ordine degli Agronomi e Forestali, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine dei Periti Industriali e il Consiglio Notarile, della Provincia di Siena è costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 2 Durata in carica

1. Il Comitato Unico di Garanzia è composto:

- Da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dei Consigli che prendono parte al Comitato.
- Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentati dei Consigli partecipanti, individuato nell'unico Consiglio che non ha eletto rappresentanti effettivi e supplenti.
- Il Vice Presidente viene designato nella prima seduta utile
- Nella composizione del Comitato dovrà essere garantita la parità di genere tra effettivi e supplenti nel suo complesso.
- Ogni Consiglio eleggerà un proprio rappresentante, tre saranno effettivi e tre supplenti, i quali ultimi si alterneranno secondo le regole della rotazione.

Art. 3 Durata in carica e sede

1. Il Comitato Unico di Garanzia ha la durata di un quadriennio; i componenti del Comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.
2. La sede del Comitato Unico di Garanzia sarà a rotazione, legata al Presidente di turno, quindi presso l'Ordine di appartenenza del Presidente eletto.

Art. 4 Compiti del Presidente

1. Al Presidente spetta la direzione del Comitato, la convocazione e la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.
2. In caso di assenza del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 5 Convocazioni

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma ogni semestre, presso gli Uffici della sede.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno due dei suoi componenti effettivi.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto, via Fax o e-mail, almeno tre giorni prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 24 ore prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.
4. Il Comitato potrà anche auto convocarsi nella data prescelta di comune accordo tra i componenti.
5. Alle riunioni avranno diritto di partecipare anche i rappresentanti supplenti, senza diritto di voto.

Art. 6 Profili organizzativi

1. Gli Ordini partecipanti assicurano al Comitato, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e complementari, locali idonei, risorse umane a supporto e risorse strumentali.
2. Il Comitato per lo svolgimento dei propri compiti si avvale dell'attività di un Segretario.

3. Il ruolo di Segretario del Comitato è rivestito da un dipendente di uno degli Ordini partecipanti, che svolge funzioni di verbalizzante delle riunioni.
4. I documenti e gli atti del Comitato sono depositati presso la sede.

Art. 7 Deliberazioni

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione. Ciascun componente titolare deve assicurare, in caso di assenza, la presenza del proprio supplente.
3. Hanno diritto di voto i componenti titolari ed anche i componenti supplenti qualora siano presenti in sostituzione dei titolari.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni devono essere verbalizzate a cura del Segretario del Comitato. Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva e firmato dal Segretario e dal Presidente, il quale avrà cura della tenuta dei suddetti verbali e dei relativi documenti riguardanti il Comitato.
6. I componenti possono far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali.

Art. 8 Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un componente devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine; il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di inoltro.
2. Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Comitato e all'Ente di appartenenza.

Art. 9 Surroga dei componenti

1. Qualora un componente dovesse venire a mancare per dimissioni o decadenza, viene integrato dallo stesso Organo che lo aveva designato entro 30 giorni, secondo le indicazioni di cui all'art. 2

Art. 10 Modalità di funzionamento

1. Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo n. 165, come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Art. 11 Relazione annuale

1. Il Comitato può predisporre ogni anno una relazione da trasmettere ai Consigli sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte.
2. Il Comitato rende nota pubblicamente ai lavoratori, per realizzare la massima divulgazione e con le modalità ritenute più opportune, l'attività svolta ed i risultati ottenuti.

Art. 12 Obbligo riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la Protezione dei dati personali.

Art. 13 Compiti del Comitato

1. Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità di benessere organizzativo dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
2. Il Comitato in particolare può:
 - Formulare piani di azioni positive a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi;

- Promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi a molestie sessuali;
- Valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli;
- Promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di benessere lavorativo ed individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra Dipendenti dei Consigli;
- Assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o normative derivanti da accordi sindacali interni.

Per quant'altro si rimanda alla direttiva del 04/03/2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 4 dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 con la quale sono dettate le linee guida del funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia.

Art. 14 Procedura informale da attivare in caso di segnalazione

Chiunque ritenga di essere vittima di mobbing e di non rispetto delle condizioni di pari opportunità può rivolgersi informalmente al Comitato. Il Comitato qualora ritenga che la segnalazione non sia priva di fondamento trasmette gli atti al Comitato Antimobbing per l'analisi del caso.

Il Comitato non può adottare alcuna iniziativa senza averne prima discusso con la parte lesa e ricevuto l'espresso consenso scritto.

Art. 15 Collaborazioni e risorse

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato:

- Promuove indagini, studi, anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi analoghe finalità;
- Si può avvalere della collaborazione di esperti anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Si avvale delle strutture dell'Ente in relazione alle loro competenze;
- Promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti.

Art. 16 Rapporti tra Comitato e contrattazione decentrata

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Ente e OO.SS.